

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 18-03-2019

ORIGINALE

Oggetto: MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019). APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| CORTINOVIS STEFANO | Sindaco | P |
| ZANOTTI ROBERTO | Vicesindaco | P |
| COLLEONI BARBARA | Assessore | A |
| PLEBANI ORNELLA | Assessore | P |
| CORNAGO LEONARDO | Assessore | P |

Presenti n. 4. Assenti n. 1.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa DE CARLO COSIMA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CORTINOVIS STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D. Lgs. n. 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di San Paolo d'Argon, in ragione del numero di abitanti pari a 5725 registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla classe V in conformità all'art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9.3.2011, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 5.3.2007 è stato approvato l'incremento della tariffa base del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449 del 27.12.1997;

Verificato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018 e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449 del 1997;

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che ripristina parzialmente la facoltà di prevedere una maggiorazione fin al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs. 507 del 1993, ma solo per i mezzi pubblicitari, manifesti compresi, con superfici superiori al metro quadrato soggette all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e al Diritto sulle Pubbliche Affissioni: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

Atteso, quindi, che essendo la facoltà di aumento prevista dal comma 919 della Legge di stabilità 2019, per i soli mezzi pubblicitari, comprese le affissioni, aventi una

superficie maggiore di 1 metro quadrato, l'aumento previsto dalla richiamata normativa riguarda solo le tariffe previste dall'art.12, art. 13 comma 1, art. 14 commi 1,2 e 3, art. 15 comma 1 e art. 19 del D. Lgs. n. 507 del 1993, precisando che per l'applicazione della maggiorazione del diritto sulle affissioni è necessario trasformare i manifesti in mq., così che possano trovare applicazione le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 1/FL del 2001;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende incrementare il gettito relativo all'Imposta sulla pubblicità aumentando la tariffa base del 20%;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

Atteso che l'art. 42, comma 2, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del Contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerate le sopravvenute ragioni normative, correlate alle previsioni della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145 del 2018, successiva all'approvazione del bilancio comunale avvenuta in data 20 dicembre 2018, che apportano modifiche al quadro normativo, con possibilità di deliberare aumenti tariffari per Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione nella misura del 20% della tariffa dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, precisando che l'aumento riguarda quelle indicate all' articolo 12, art. 13 comma 1, art. 14 commi 1, 2 e 3, art. 15 comma 1 e all'art. 19 del D.Lgs. 507 del 1993, ai sensi dell'art. 1, comma 919 della Legge n. 145 del 2018;
3. Di confermare, agli effetti dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la categoria speciale con una maggiorazione del 150% sulla Via Nazionale e sulla Via Bergamo;
4. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

5. Di disporre che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in oggetto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CORTINOVIS STEFANO

Il Segretario Generale
Dott.ssa DE CARLO COSIMA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATO A

PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto in maniera specifica dai punti successivi, la tariffa dell'imposta è la seguente:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Fino a 1 MQ. e per anno solare | € 11,36/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per anno solare | € 13,63/mq. |

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata come da tabella sotto riportata:

| | |
|--|------------|
| Fino a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 1,14/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 1,36/mq. |

1.2 **La pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata** effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie la tariffa base viene maggiorata del 100% come da tabella sotto riportata:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Fino a 1 MQ. e per anno solare | € 22,72/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per anno solare | € 27,26/mq. |

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata come da tabella sotto riportata:

| | |
|--|------------|
| Fino a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 2,27/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 2,73/mq. |

1.3 **Maggiorazioni** - Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

La pubblicità visiva realizzata all'interno o all'esterno dei veicoli in genere (tram, filobus, autobus, etc..) adibiti ad uso pubblico o privato è considerata ordinaria e quindi soggetta alla relativa tariffa di cui al punto 1.1

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica

per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata al punto 1.1

Nel caso in cui la pubblicità sia visibile all'esterno si applica la maggiorazione del 50% per le superfici comprese tra 5,5 e gli 8,5 mq.; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

| VEICOLI | TARIFFA |
|---|----------------|
| autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | € 74,37 |
| autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | € 49,58 |
| motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 24,79 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D. Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si

applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, in base alla seguente tariffa:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Fino a 1 MQ. e per anno solare | € 33,05/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per anno solare | € 39,66/mq. |

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata come da tabella sotto riportata:

| | |
|--|------------|
| Fino a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 3,31/mq. |
| Superiore a 1 MQ. e per ogni mese o frazione | € 3,97/mq. |

Per la pubblicità effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Fino a 30 giorni | € 2,07/giorno |
| Superiore a 30 giorni | € 1,04/giorno |

4. PUBBLICITA' VARIA

4.1 Per la pubblicità effettuata con **striscioni o altri mezzi similari**, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e pari a quella prevista dal punto 1.1

4.2 Per la pubblicità effettuata da **aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: **€ 49,58**

4.3 Per la pubblicità eseguita con **palloni frenati e simili**, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal punto 4.2

4.4 Per la pubblicità effettuata mediante **distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari**, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di **€ 2,07**

4.5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di **apparecchi amplificatori e simili**, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è pari a **€ 6,20**

5. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni non sono cumulabili.

6. ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

9. SANZIONI

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, precisando che per l'applicazione della maggiorazione del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al comma 919 della Legge di stabilità 2019, è necessario trasformare i manifesti in MQ., così che possano trovare applicazione le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 1/FL del 2001.

Un foglio di dimensioni cm. 70 x cm. 100 è pari a 0,70 MQ.

1.1 Il diritto sulle pubbliche affissioni è così commisurato:

| A commissione | |
|--|---------------|
| Per i primi 10 giorni | € 1,23/foglio |
| Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € 0,37/foglio |

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

4. CATEGORIA SPECIALE

Le affissioni di carattere commerciale effettuate sulla Via Nazionale e sulla Via Bergamo sono assoggettate all'imposta sulla pubblicità a ai diritti sulle pubbliche affissioni con una maggiorazione del 150% della tariffa normale.